



COMUNE DI
COMO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER SERVIZI FUNEBRI E ATTIVITÀ CIMITERIALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 27 DEL 17/6/2021

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
<i>Articolo 1 (Oggetto del Regolamento)</i>	4
<i>Articolo 2 (Competenza regolamentare comunale).....</i>	4
<i>Articolo 3 (Servizi gratuiti e a pagamento).....</i>	4
TITOLO II – POLIZIA MORTUARIA	4
<i>Articolo 4 (Dichiarazione e avviso di morte).....</i>	4
<i>Articolo 5 (Periodo e deposito in osservazione)</i>	4
<i>Articolo 6 (Autorizzazione per la sepoltura).....</i>	5
<i>Articolo 7 (Gestione e controllo).....</i>	5
TITOLO III – ATTIVITÀ FUNEBRE, TRASPORTO FUNEBRE E SPAZIO PER IL COMMiato	5
<i>Articolo 8 (Attività funebre).....</i>	5
<i>Articolo 9 (Deposizione nel feretro).....</i>	6
<i>Articolo 10 (Fornitura gratuita di feretri).....</i>	6
<i>Articolo 11 (Definizione del trasporto funebre).....</i>	6
<i>Articolo 12 (Autorizzazione al singolo trasporto funebre).....</i>	7
<i>Articolo 13 (Trasporti funebri obbligatori).....</i>	7
<i>Articolo 14 (Trasporto di urne cinerarie, cassette di resti ossei, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi).....</i>	8
<i>Articolo 15 (Spazio per il commiato).....</i>	8
TITOLO IV – ATTIVITÀ CIMITERIALE.....	8
CAPO I – CIMITERI	8
<i>Articolo 16 (Elenco cimiteri).....</i>	8
<i>Articolo 17 (Disposizioni generali).....</i>	9
<i>Articolo 18 (Reparti speciali nel cimitero).....</i>	9
<i>Articolo 19 (Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali).....</i>	9
<i>Articolo 20 (Sepoltura degli animali d'affezione).....</i>	10
<i>Articolo 21 (Piano cimiteriale)</i>	11
CAPO II – INUMAZIONE E TUMULAZIONE	11
<i>Articolo 22 (Inumazione)</i>	11
<i>Articolo 23 (Cippo, lapide, copri tomba).....</i>	11
<i>Articolo 24 (Tumulazione)</i>	12
<i>Articolo 25 (Deposito provvisorio)</i>	12
CAPO III – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	13
<i>Articolo 26 (Esumazioni ordinarie)</i>	13
<i>Articolo 27 (Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie e registrazioni)</i>	13
<i>Articolo 28 (Esumazione straordinaria)</i>	13
<i>Articolo 29 (Estumulazioni ordinarie e straordinarie)</i>	13
<i>Articolo 30 (Onerosità di esumazioni ed estumulazioni)</i>	14
<i>Articolo 31 (Disponibilità di materiali e opere sulle sepolture)</i>	14
CAPO IV – CREMAZIONE	15
<i>Articolo 32 (Crematorio)</i>	15
<i>Articolo 33 (Autorizzazione alla cremazione).....</i>	15
<i>Articolo 34 (Autorizzazione alla dispersione delle ceneri)</i>	15
<i>Articolo 35 (Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri)</i>	16
<i>Articolo 36 (Ossario e cinerario comune)</i>	16
CAPO V – INGRESSO E COMPORtAMENTI NEI CIMITERI	16
<i>Articolo 37 (Ingresso nei cimiteri).....</i>	16
<i>Articolo 38 (Divieti)</i>	17
<i>Articolo 39 (Riti funebri, celebrazioni, eventi).....</i>	17
<i>Articolo 40 (Identificazione delle sepolture).....</i>	18
<i>Articolo 41 (Fiori e piante ornamentali).....</i>	18
<i>Articolo 42 (Materiali ornamentali).....</i>	18

TITOLO V – SEPOLTURE E CONCESSIONI	19
CAPO I – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SEPOLTURE E ALLE CONCESSIONI	19
<i>Articolo 43 (Sepolture private)</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 44 (Concessione).....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 45 (Disposizioni generali sulla durata delle concessioni)</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 46 (Concessioni di colombari, ossari, cinerari, “tombette”).....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 47 (Durata delle concessioni aventi ad oggetto “tombe di famiglia”)</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 48 (Durata delle concessioni aventi ad oggetto sistemi di tumulazione ipogei a due o più posti).....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 49 (Corrispettivo delle concessioni).....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 50 (Cambio di sepoltura)</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 51 (Modalità di concessione)</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 52 (Uso delle sepolture private).....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 53 (Doveri del Concessionario).....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 54 (Costruzione delle opere – Termini)</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 55 (Subentro nella concessione - Estinzione).....</i>	<i>23</i>
CAPO II – RINUNCE.....	24
<i>Articolo 56 (Rinuncia a concessione)</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 57 (Rinuncia a concessione di aree libere).....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 58 (Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione)</i>	<i>25</i>
CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	25
<i>Articolo 59 (Revoca).....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 60 (Decadenza)</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 61 (Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza).....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 62 (Estinzione)</i>	<i>26</i>
TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	26
<i>Articolo 63 (Efficacia delle disposizioni del Regolamento).....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 64 (Cautele).....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 65 (Regolarizzazione situazioni pregresse).....</i>	<i>27</i>

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni statali e regionali vigenti, ha per oggetto la disciplina del complesso dei servizi e delle funzioni in ambito cimiteriale e di polizia mortuaria, onde prevenire i rischi che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri.

Articolo 2 (Competenza regolamentare comunale)

1. La disciplina di cui al presente Regolamento trova applicazione per la parte non disciplinata dalle norme di seguito riportate e ss.mm.ii. alle stesse, alle quali si rinvia:

- R.D. n. 1265 del 27/7/1934, Testo Unico Leggi Sanitarie;
- DPR n. 285 del 10/9/1990;
- DPR n. 396 del 3/11/2000;
- Legge n. 130 del 30/3/2001;
- DPR 254 del 15/07/2003;
- Regolamento Regionale Lombardia n. 6 del 9/11/2004 (d'ora in poi detto solo "regolamento regionale");
- Legge Regionale Lombardia n. 33 del 30/12/2009.

2. Restano salve le ulteriori successive norme sopravvenute di fonte statale e regionale.

Articolo 3 (Servizi gratuiti e a pagamento)

1. I servizi e le forniture erogate sono da intendersi a titolo oneroso e soggetti al pagamento delle tariffe nella misura definita dalla Giunta Comunale, fatti salvi i servizi di interesse pubblico esplicitamente classificati gratuiti dalle norme di legge e di regolamento, contemplati anche nel presente Regolamento.

2. Il pagamento della tariffa precede di regola l'erogazione del servizio, ma può essere effettuato anche successivamente all'erogazione del servizio purché venga effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è stato erogato il servizio; in caso di inadempimento saranno avviate le procedure di formale sollecito e di riscossione coattiva del credito, nei modi stabiliti per legge, nei confronti dei diretti interessati, siano essi i concessionari, i familiari e/o le agenzie di onoranze funebri delegate anche per l'espletamento dei servizi funebri.

TITOLO II – POLIZIA MORTUARIA

Articolo 4 (Dichiarazione e avviso di morte)

1. La dichiarazione e l'avviso di morte sono disciplinati dalle norme recanti l'Ordinamento dello Stato Civile e dalla vigente normativa speciale, alle quali il presente Regolamento rimanda.

2. A detta normativa parimenti si rimanda per i casi riguardanti i nati morti e per la sepoltura dei prodotti abortivi.

Articolo 5 (Periodo e deposito in osservazione)

1. Al fine di evidenziare eventuali manifestazioni di vita, la salma viene depositata per un

periodo di osservazione secondo quanto disposto dalle leggi statali e dalla normativa regionale, a cui si rinvia.

2. Dopo l'accertamento della morte il cadavere potrà essere chiuso nel feretro, inumato, tumulato o cremato.

3. Salvo i casi di disinteresse, bisogno o indigenza, meglio detti al successivo art. 10, il trasporto è sempre a carico dei richiedenti.

Articolo 6 (Autorizzazione per la sepoltura)

1. Il personale cimiteriale non può ricevere nel cimitero, per essere inumato o tumulato, alcun cadavere, parte di esso od ossa umane o ceneri, se non accompagnati dalla autorizzazione per la sepoltura rilasciata ai sensi dell'art. 74 del DPR 396/2000 e ss.mm.ii., oltre agli altri documenti obbligatori, previsti dalla normativa vigente a livello nazionale e regionale, che accompagnano il feretro; il personale incaricato presente nei cimiteri ai fini dell'accoglimento della salma, per consentirne la sepoltura, effettua i necessari controlli sulla coerenza, correttezza e completezza della documentazione ricevuta e solo ad esito positivo di tali verifiche procede all'accoglimento del feretro ed alla sua sepoltura.

2. Gli atti di cui al presente articolo devono essere trattenuti dal personale cimiteriale; sugli stessi dovrà essere indicato il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, con l'individuazione della sepoltura nella quale è stata riposta la salma. Il personale cimiteriale provvede inoltre all'aggiornamento dell'apposito registro di cui all'art. 52 del DPR 285/1990.

Articolo 7 (Gestione e controllo)

1. Il Comune vigila sul corretto svolgimento delle attività funebri ed esercita controlli, anche a campione, per la verifica dell'applicazione del presente Regolamento.

2. Il Personale appositamente incaricato potrà procedere, in qualsiasi momento, all'effettuazione di controlli.

3. L'obbligo di gestione e custodia in capo al Comune è strettamente connesso all'esercizio delle attività di polizia mortuaria e di servizio pubblico cimiteriale; conseguentemente, il dovere di custodia delle sepolture assegnate in concessione ai privati grava esclusivamente sui singoli concessionari.

4. Il Comune garantisce nei cimiteri il servizio di illuminazione votiva mediante gestione diretta, o a mezzo di società "in house", o mediante concessione a terzi.

TITOLO III – ATTIVITÀ FUNEBRE, TRASPORTO FUNEBRE E SPAZIO PER IL COMMIATO

Articolo 8 (Attività funebre)

1. Per attività funebre si intende l'attività meglio descritta all'art. 74 della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii., a cui si rinvia.

2. L'attività funebre nel Comune di Como può essere esercitata da soggetti in possesso di apposita autorizzazione rilasciata da un Comune della Regione Lombardia.

3. Il Comune istituisce un apposito registro nel quale sono iscritte le imprese di onoranze che effettuano servizi funebri nel territorio comunale, con gli scopi di semplificare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla effettuazione dei servizi richiesti e di monitorare la permanenza dei requisiti per l'autorizzazione di cui al comma precedente; la

disciplina in ordine all'iscrizione, sospensione, cancellazione e tenuta di tale registro viene demandata ad un'apposita deliberazione della Giunta Comunale.

4. I soggetti non in possesso dell'autorizzazione rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, di cui al secondo comma del presente articolo, possono effettuare solo il trasporto di feretri da e per il territorio comunale, se precedentemente concertato con l'impresa di onoranze funebri autorizzata all'effettuazione del servizio.

Articolo 9 (Deposizione nel feretro)

1. Nessun cadavere può essere trasportato, sepolto o cremato se non chiuso in feretro avente le caratteristiche stabilite dalle norme statali e regionali in materia.

2. Laddove siano previsti trattamenti della salma connessi a particolari rituali legati a pratiche religiose, questi trattamenti potranno essere effettuati, previa specifica autorizzazione comunale, sentita l'autorità sanitaria competente.

Articolo 10 (Fornitura gratuita di feretri)

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal competente Servizio sociale.

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti, rivolti a provvedere alla sepoltura, che non intervengano entro 20 giorni dal decesso; i comportamenti comprovanti l'interesse da parte dei familiari devono comunque trovare evidenza in una manifestazione di volontà espressa per iscritto o tramite PEC.

4. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per il defunto, la fornitura gratuita del feretro, così come ogni altra eventuale spesa sostenuta dal Comune inerente e conseguente al decesso e alla sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per il defunto. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 del codice civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

5. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, seguendo l'ordine in esso indicato, i familiari individuati nell'art. 433 del codice civile e ss.mm.ii.

6. La fornitura della cassa, se del caso, è a carico del Comune anche nel caso di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 34 del regolamento regionale e cioè per il trasporto obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio di deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, a condizione che si tratti di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Articolo 11 (Definizione del trasporto funebre)

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto delle salme e dei cadaveri. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge.

2. Il trasporto interno ai civici cimiteri a seguito di esumazione o estumulazione è considera-

to mero trasferimento interno di spoglia mortale ed è eseguito a cura del Comune.

3. Il trasporto tra le strutture comunali di cadaveri, di defunti non completamente mineralizzati, di resti e di ceneri può essere effettuato dal Comune, per questioni organizzative, con mezzi e personale propri, ovvero tramite imprese all'uopo delegate dai familiari o incaricate dal Comune.

4. Il servizio di trasporto funebre è esercitato dalle imprese in possesso dei requisiti individuati dalle norme di legge e di regolamento regionale. Le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o da provvedimenti ad esso conseguenti.

5. Chiunque effettui il trasporto funebre, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, è qualificato come incaricato di pubblico servizio.

Articolo 12 (Autorizzazione al singolo trasporto funebre)

1. La autorizzazione al trasporto funebre di cui al capo IV del DPR 285/1990, è rilasciata dagli Uffici del Comune all'incaricato del trasporto funebre previa dimostrazione, anche con la trasmissione per via telematica, del possesso dei requisiti previsti.

2. Il trasporto di feretro nell'ambito del Comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Comune, a seguito di domanda degli interessati.

3. Il trasporto di feretro in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso o, se sepolto, dal Comune dal quale parte, a seguito di domanda degli interessati.

4. Durante il trasporto funebre il feretro è accompagnato dalla autorizzazione al trasporto e dalle altre attestazioni e autorizzazioni previste dalle norme di legge e di regolamento.

5. I feretri provenienti da altro Comune devono, salvo non sia prevista una sosta intermedia, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione esibita.

6. I trasporti di feretri provenienti da altro Comune con sosta intermedia in luogo diverso da quello per la celebrazione di riti religiosi in luogo di culto, sono soggetti, per il trasporto interno al Comune dal luogo di sosta al cimitero per sepoltura o cremazione, ad autorizzazione comunale ai sensi del comma 2.

Articolo 13 (Trasporti funebri obbligatori)

1. I trasporti funebri svolti per le persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, sono a pagamento con onere a carico del Comune di residenza. Per i residenti in comunità si considera Comune di residenza l'ultimo prima del ricovero.

2. Per l'individuazione dei casi di indigenti, di bisognosi e di disinteresse si rinvia a quanto previsto al precedente art. 10 commi 2 e 3.

3. Salvo quanto disposto al precedente comma 2, i servizi in oggetto sono comunque assicurati in via d'urgenza, rivalendosi poi il Comune sui soggetti tenuti a provvedere al loro pagamento.

4. La raccolta e il trasferimento all'obitorio nei casi diversi da quelli di cui ai commi precedenti sono a pagamento con onere a carico di chi li ha richiesti o disposti.

5. Il Comune può richiedere alle imprese che esercitano l'attività funebre sul proprio territorio di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

- a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Articolo 14 (Trasporto di urne cinerarie, cassette di resti ossei, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi)

1. Per il trasporto esterno al cimitero di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, non è obbligatorio utilizzare un'autofunebre in possesso delle caratteristiche richieste per il trasporto dei cadaveri; deve comunque essere usato un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto anche plurimo in condizioni di sicurezza. Si applicano i commi 8 e 9 dell'articolo 20 del regolamento regionale.

2. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii., con obbligo di consegna della cassetta di resti ossei al servizio di custodia del cimitero di destinazione o, nel caso dell'urna, al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto.

Articolo 15 (Spazio per il commiato)

1. Il Comune individua uno spazio pubblico idoneo allo svolgimento dei funerali civili; detto spazio consente la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

2. L'utilizzo di detto spazio è consentito per il tempo strettamente necessario alla commemorazione e comunque non oltre un'ora.

3. È demandato alla Giunta Comunale la definizione delle modalità di gestione e l'eventuale corrispettivo per la sua fruizione.

TITOLO IV – ATTIVITÀ CIMITERIALE

Capo I – Cimiteri

Articolo 16 (Elenco cimiteri)

1. Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934 e ss.mm.ii., il Comune di Como provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:

- 1) Cimitero Maggiore;
- 2) Cimitero di Albate;
- 3) Cimitero di Breccia;
- 4) Cimitero di Camerlata;
- 5) Cimitero di Cannago Volta;
- 6) Cimitero di Caviglio;
- 7) Cimitero di Lora;
- 8) Cimitero di Monte Olimpino;
- 9) Cimitero di Rebbio.

2. I cimiteri comunali, secondo quanto disposto dall'art. 824 del codice civile, sono beni demaniali, per loro natura pubblici e destinati a vantaggio dell'intera collettività. Le aree, gli spazi cimiteriali e i manufatti che vi insistono sono pertanto inalienabili, non acquisibili per

usucapione e inespropriabili. La caratteristica della demanialità si estende alle loro pertinenze e servitù.

3. Le predette aree e fabbricati, unitamente alle accessioni, accessori e pertinenze delle stesse, non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non attraverso lo strumento della concessione amministrativa, né possono essere oggetto di cessione tra privati o di trasferimento/costituzione di qualunque altro diritto reale di godimento.

Articolo 17 (Disposizioni generali)

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale che sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le tumulazioni autorizzate nei luoghi e con le modalità di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento regionale.

2. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, devono essere svolte dal personale del Comune o da esso incaricato.

3. Competono esclusivamente al Comune, o al gestore a cui le abbia affidate, le cremazioni, le registrazioni ad essi connesse, la illuminazione elettrica votiva, i servizi propri del cimitero.

Articolo 18 (Reparti speciali nel cimitero)

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei cadaveri, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti e gli oneri manutentivi della sepoltura, sono a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi inclusi gli oneri di ripristino successivamente alla scadenza.

3. Le parti anatomiche riconoscibili, i prodotti abortivi per i quali non sia richiesta sepoltura da parte degli aventi titolo, salvo diversa disposizione, vengono avviati a cremazione e le ceneri conferite in cinerario comune.

4. È possibile procedere a sepoltura di prodotti abortivi e di parti anatomiche riconoscibili in sepolture scelte dagli aventi titolo a disporre.

5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano cimiteriale.

Articolo 19 (Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali)

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, di sesso, i cadaveri, i nati morti, i prodotti abortivi per i quali è richiesta la sepoltura dagli aventi titolo, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri e le ossa di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel Comune, secondo criteri di appartenenza territoriale stabiliti nel comma 6 e seguenti, o che abbiano perso la residenza nel Comune da meno di cinque anni.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri, i resti mortali, le ceneri, le ossa delle persone aventi diritto d'uso, nel cimitero, di

sepoltura privata, individuale o di famiglia.

3. Nei reparti speciali, sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 18, salvo che gli aventi titolo non avessero manifestato l'intenzione di seppellirli in campo comune o in altro sepolcro.

4. In difetto della manifestazione del *defunto* possono provvedere il coniuge o i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi e, occorrendo stabilire una precedenza nel potere di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà alla cremazione.

5. Nei cimiteri sono di preferenza accolti, compatibilmente con la capacità ricettiva degli stessi e fermo restando quanto precisato nei commi precedenti, i cadaveri delle persone che avevano la propria residenza nei rispettivi territori comunali di gravitazione coincidenti con le circoscrizioni singolarmente elencate al successivo comma 6, fino a cinque anni prima del decesso. Sono inoltre accolte nei cimiteri del Comune le spoglie mortali di coloro che sono deceduti in Residenze Sociali per Anziani (RSA) o socio-sanitarie al di fuori del territorio comunale e che abbiano dovuto trasferire la residenza in ragione di necessità amministrative e sanitarie, nonché le spoglie mortali di persone che abbiano diritto di sepoltura per vincoli di parentela in sepolture concesse. Le ceneri di defunti residenti alla data del decesso o che abbiano perso la residenza in Como da meno di cinque anni, possono essere indifferentemente sepolte in qualunque cimitero laddove sussistano disponibilità di tumulazione. La dispersione delle ceneri può essere effettuata in qualunque cimitero ove sia presente un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri.

6. Nei cimiteri del Comune le sepolture sono ordinariamente effettuate, in base alla disponibilità di posto, secondo il criterio di ultima residenza in vita del defunto, con le corrispondenze tra le singole zone e i diversi cimiteri elencate nella tabella seguente:

Cimitero di sepoltura	Quartiere o zona territoriale di ultima residenza del defunto
1. Maggiore	Como centro, Como Nord, Como est, Como ovest, Borghi
2. Albate	Albate
3. Breccia	Breccia, Prestino
4. Camerlata	Camerlata, Muggiò
5. Camnago Volta	Camnago Volta
6. Civiglio	Civiglio, Garzola
7. Lora	Lora
8. Monte Olimpino	Monte Olimpino, Pontechiasso, Sagnino, Tavernola
9. Rebbio	Rebbio

7. Quando vi sia disponibilità di tombe potranno, tuttavia, essere accolte nei cimiteri frazionali (elencati ai n.ri da 2 a 9 del precedente comma 6) le salme di persone residenti in frazioni diverse, laddove gli eredi ne facciano motivata richiesta.

8. I resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, se non cremati o tumulati sono inumati ordinariamente al cimitero di Camerlata e, sussistendo posti in campo comune, ad esclusione del Cimitero Maggiore, nei singoli cimiteri secondo il criterio della territorialità di cui al precedente comma 6.

Articolo 20 (Sepoltura degli animali d'affezione)

1. In conformità alla specifica normativa regionale, gli animali di affezione, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, possono essere tumulati in urna separata, previa cremazione, nella stessa sepoltura del defunto.

2. In caso di richiesta di sepoltura dell'animale di affezione in momento diverso rispetto alla sepoltura del padrone, dovranno essere versati al Comune i diritti dovuti per l'apertura della tomba.

Articolo 21 (Piano cimiteriale)

1. L'utilizzo delle aree all'interno dei cimiteri è disciplinato dal Piano Cimiteriale, approvato in conformità alla normativa vigente, e dai suoi successivi aggiornamenti.

2. Il predetto Piano, in ogni caso prevede campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

3. Il Piano determina altresì, per i cimiteri presenti nel Comune, i tipi di sepoltura, la loro ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dal regolamento regionale.

4. La deroga di cui ai commi 8, 9, 10 dell'art. 16 del regolamento regionale è applicata per tutti i cimiteri comunali fino al termine del 9/2/2025, salve proroghe disposte da norme sopravvenute. La predetta deroga è disciplinata nei modi stabiliti dai citati commi 8, 9, 10 del regolamento regionale. Per la disciplina della concessione dei manufatti di cui alla predetta deroga, si rinvia al successivo art. 48.

Capo II – Inumazione e tumulazione

Articolo 22 (Inumazione)

Le sepolture per inumazione, salvo diverse disposizioni di legge e regolamento nazionali e regionali, sono così distinte:

- a) Inumazione ordinaria in campo comune per defunti di età superiore a 5 anni, per un periodo non inferiore a 10 anni;
- b) Inumazione per sepoltura di defunti indigenti come meglio specificato al precedente art. 3;
- c) Inumazione, per un periodo non inferiore a 10 anni, di;
 - resti mortali indecomposti provenienti da precedente inumazione decennale;
 - resti mortali provenienti da precedente tumulazione per un periodo superiore a 20 anni in loculo o tomba di famiglia;
- d) Inumazione di defunti di età inferiore ai 5 anni (campo bambini), per un periodo non inferiore a 20 anni;
- e) Inumazione in campo feti, per un periodo non inferiore ad anni 10;
- f) Inumazione di defunti appartenenti a comunità etniche e religiose diverse, per il periodo stabilito nelle specifiche convenzioni.

Articolo 23 (Cippo, lapide, copri tomba)

1. Ogni fossa nei campi di inumazione ordinaria è contraddistinta da un manufatto costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. L'onere relativo all'apposizione del manufatto è a carico di chi chiede l'inumazione, fatti salvi i casi di indigenza, bisogno o disinteresse, come da definizione di cui al precedente art. 10 commi 2 e 3.

2. Per le sepolture private ad inumazione, lapide, copri tomba o altro monumento funebre sono obbligatoriamente da porre in opera da parte dei concessionari, con caratteristiche e

dimensioni compatibili con quelle consentite dal piano cimiteriale e dalle norme di edilizia cimiteriale. Per l'apposizione è dovuto il corrispettivo previsto in tariffa.

3. Nei casi di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e il mantenimento del buono stato di conservazione, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune interviene con le modalità e i poteri di cui agli articoli 23 e 26 del regolamento regionale, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

Articolo 24 (Tumulazione)

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, cassette di resti ossei o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dai concessionari di aree o, anche, dal Comune, in cui siano conservate le spoglie mortali per un periodo di tempo determinato.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo V del presente Regolamento.

Articolo 25 (Deposito provvisorio)

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella disponibilità del Comune, previo pagamento del canone stabilito in apposita tariffa.

2. La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

- a) qualora non sia possibile provvedere alla sepoltura, traslazione in altra sepoltura o alla cremazione nei giorni immediatamente successivi al decesso; in questo caso il deposito provvisorio sarà gratuito per i primi 30 giorni dalla data di arrivo del feretro al cimitero;
- b) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- c) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private, previo deposito del relativo progetto;
- d) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato e finanziato.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Comune, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 2 anni, rinnovabili eccezionalmente fino ad un massimo di un ulteriore anno.

4. Il canone di utilizzo è calcolato con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria (dal trentunesimo giorno, per il caso di cui al precedente punto a), salvo che il ritardo sia imputabile al Comune) al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di anno sono computate per quote trimestrali anticipate; la frazione di trimestre è computata come trimestre intero.

5. Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.

6. Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nel luogo di definitiva tumulazione al venire meno delle condizioni del comma 2, secondo la programmazione del Comune.

7. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro

per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, provvede a inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.

Capo III – Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 26 (Esumazioni ordinarie)

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni, salve esigenze organizzative.
2. Spetta al personale comunale, o da questo delegato, stabilire se un cadavere sia o meno scheletrizzato al momento della esumazione.
3. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ordinaria sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

Articolo 27 (Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie e registrazioni)

1. Compete al Comune autorizzare il periodo di effettuazione delle esumazioni ordinarie e il trattamento stabilito in via ordinaria per le ossa e gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi non richiesti da aventi titolo, come previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 20 del regolamento regionale e ss.mm.ii.
2. Compete a personale appositamente incaricato dal Comune la iscrizione nel registro cimiteriale delle esumazioni e dei risultati e movimentazioni conseguenti.

Articolo 28 (Esumazione straordinaria)

1. L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria oppure, a richiesta degli aventi diritto e con l'autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si effettuano ai sensi dell'art. 20 del regolamento regionale e sono disposte secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.

Articolo 29 (Estumulazioni ordinarie e straordinarie)

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione della tomba, decorsi 20 anni dalla tumulazione in loculo stagno o 10 anni in loculo aerato, per effettuare altra tumulazione (indifferentemente di feretro, urna cineraria, cassetta di resti ossei) o ancora alla scadenza della concessione.
2. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati non ricorrendo le condizioni di cui al comma 1;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
3. I feretri sono estumulati a cura del personale del Comune o da personale dallo stesso delegato.
4. Compete al Comune programmare le attività di estumulazione ordinaria e il trattamento stabilito in via ordinaria per le ossa e gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi non richiesti da aventi titolo. Di tale programmazione è data adeguata pubblicità per almeno 90 giorni prima della calendarizzazione delle estumulazioni ordinarie, con affissione all'Albo

pretorio on-line del Comune, nel cimitero interessato e sulle sepolture interessate; non è fatto obbligo alcuno al Comune di provvedere a notifiche o comunicazioni individuali al singolo concessionario o ad aventi causa dallo stesso.

5. Le ossa rinvenute possono eventualmente essere raccolte in cassette da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda precedente la scadenza della concessione, le ossa sono collocate in ossario comune.

6. Le estumulazioni straordinarie sono eseguite secondo le modalità stabilite dal Comune, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del regolamento regionale.

Articolo 30 (Onerosità di esumazioni ed estumulazioni)

1. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie o straordinarie, sono eseguite con onere a carico di chi le richiede o dispone. Il pagamento va effettuato a cura di chi le richieda o ne abbia interesse, anche nel caso di operazioni disposte dall'Autorità giudiziaria. Resta comunque in facoltà del Comune disporre che il richiedente provveda in via diretta alla demolizione e allo smaltimento del manufatto/monumento funebre.

2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo che prima delle relative operazioni sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a sistema di tumulazione.

3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti ossei in ossarietto o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

4. Per le esumazioni/estumulazioni dei cadaveri di persone nei casi di indigenza, bisogno o disinteresse (come definiti all'art. 10 commi 2 e 3), l'onere è assunto dal Comune, salvo non diversamente disposto dal contratto di servizio con l'eventuale gestore.

Articolo 31 (Disponibilità di materiali e opere sulle sepolture)

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni, delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni o della disponibilità della fossa, passano in proprietà del Comune. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse, secondo le norme vigenti al momento della riassegnazione.

2. Il Comune, su richiesta degli aventi diritto e con oneri a carico di questi ultimi, in concomitanza con la richiesta di esumazione, estumulazione, o alla scadenza delle concessioni, può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dai campi comuni, possono essere assegnate a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo IV – Cremazione

Articolo 32 (Crematorio)

1. Il Crematorio opera sia per garantire le cremazioni relative al Comune di Como che per quelle del bacino di riferimento di cui alla programmazione regionale.
2. L'accettazione nel Crematorio segue i criteri stabiliti dal Comune nel contratto di servizio col gestore e con priorità per residenti o deceduti nel bacino di riferimento individuato dalla programmazione regionale.
3. La Giunta Comunale o, in caso di urgenza, il Sindaco, possono disciplinare nel dettaglio la priorità di cui al comma precedente.
4. In assenza della individuazione dei bacini di riferimento, il bacino viene identificato nel territorio della Provincia di Como.
5. Le ceneri possono essere destinate, alternativamente, alla tumulazione, all'interramento, all'affidamento ai familiari o alla dispersione.

Articolo 33 (Autorizzazione alla cremazione)

1. La cremazione di cadavere è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune per i decessi avvenuti nel proprio territorio, sulla base della volontà espressa dal defunto o dai sui familiari, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della L. 30/3/2001, n. 130 e ss.mm.ii.
2. La cremazione dei resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Comune previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo ai sensi del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
3. Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo di cui al comma 2, la cremazione avviene pre-
vie pubbliche affissioni all'Albo pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero per almeno 30 giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali, decorso tale termine la cremazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione da parte dell'Ufficiale di Stato Civile e l'espletamento dei necessari adempimenti amministrativi.
4. Il Sindaco, sentita l'autorità sanitaria territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con le pubbliche affissioni di cui al precedente comma 3 e previa autorizzazione alla cremazione da parte dell'Ufficiale di Stato Civile:
 - a) delle circostanze rilevate, quali l'insufficienza di sepolture;
 - b) del periodo di effettuazione della cremazione;
 - c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

Articolo 34 (Autorizzazione alla dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà propria del defunto, espressa nelle forme di cui all'articolo 3 della L. 130/2001 e ss.mm.ii.
2. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal

parente più prossimo ai sensi del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

3. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 6 mesi dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

4. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata direttamente dal coniuge o da altro familiare avente diritto, da personale che da questi ne abbiano ricevuto incarico, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza dal personale del Comune.

Articolo 35 (Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri)

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal Comune di decesso ovvero dal Comune in cui l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

2. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è depositata provvisoriamente nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

3. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto.

4. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.

Articolo 36 (Ossario e cinerario comune)

1. Nei cimiteri del Comune è presente un ossario comune, presso il cimitero Maggiore, è altresì presente un cinerario comune, per la conservazione:

- a) di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
- b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Capo V – Ingresso e comportamenti nei cimiteri

Articolo 37 (Ingresso nei cimiteri)

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo gli orari esposti al pubblico al loro ingresso.

2. Salvo eccezioni espresse, nei cimiteri si può entrare solo a piedi.

3. È vietata la circolazione di ogni veicolo privato, non preventivamente autorizzato, ovvero non munito del contrassegno per disabili e non munito di autorizzazione scritta del Comune nella quale viene riportato il numero di targa del veicolo; l'accesso dell'automezzo sarà consentito solo se il disabile è a bordo del mezzo.

4. Su motivata richiesta possono essere autorizzati anche utenti con difficoltà motorie previa autorizzazione scritta del Comune nella quale viene indicato il numero di targa del veicolo.

Tali veicoli devono comunque viaggiare a velocità estremamente ridotta, ed in caso di sinistri all'interno del cimitero in cui sono coinvolti autoveicoli verranno le medesime indicazioni del Codice della Strada.

5. Sono altresì autorizzati, di volta in volta, ad accedere nei cimiteri gli automezzi delle ditte, incaricate dai concessionari delle tombe ad effettuare interventi sulle tombe stesse, preventivamente autorizzate dal Comune ad accedere nei cimiteri.

6. La sosta dei veicoli sui marciapiedi, nelle aree di acciottolato e sui manti erbosi è vietata. Il Comune potrà comunque prevedere ulteriori limitazioni.

7. È consentito ai visitatori portare con sé piccoli animali da compagnia tenuti nell'apposito trasportino o, per i cani, tenuti al guinzaglio.

8. Il Comune potrà vietare l'accesso o interdire delle zone al pubblico per particolari ragioni di pubblico interesse o cause di forza maggiore o qualora ciò si rendesse necessario o anche opportuno per le operazioni di esumazione o estumulazione.

Articolo 38 (Divieti)

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:

- a) fumare, tenere un contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari, fare questua;
- f) fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali, senza la preventiva autorizzazione del Comune e l'assenso dei familiari interessati;
- g) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
- h) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata dal Comune;
- i) qualsiasi operazione cimiteriale da parte di soggetti diversi dal personale comunale o dallo stesso delegato;
- j) qualsiasi forma pubblicitaria fissa o mobile, non autorizzata dal Comune.

2. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi irrispettose del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale del Comune, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica.

Articolo 39 (Riti funebri, celebrazioni, eventi)

1. All'interno del cimitero, previa autorizzazione, sono permessi riti funebri, celebrazioni, cerimonie, manifestazioni ed eventi, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti, durante l'orario di apertura al pubblico, purché non interferiscano con la normale operatività dei servizi cimiteriali e di cremazione.

2. Per la migliore effettuazione di riti funebri gli esercenti l'attività funebre sono autorizzati ad utilizzare proprio personale per movimentazione di feretri all'interno del cimitero in occasione di funzioni religiose.

Articolo 40 (Identificazione delle sepolture)

1. Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal Comune e contenere le generalità del defunto. Nel caso di concessioni già in essere di tombe di famiglia, loculi e tombette, l'iscrizione potrà riguardare defunti le cui ceneri sono state disperse o defunti la cui salma è andata perduta. A tal fine i familiari del defunto, devono presentare specifica richiesta di autorizzazione.
2. Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate; verranno rimosse, con oneri a carico di chi le ha poste in essere, le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
3. Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo 64 del presente Regolamento.
4. Si consente il collocamento di immagine, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
5. Per quanto qui non ulteriormente specificato si rinvia alla Normativa tecnica per l'esecuzione di cippi, monumenti, sepolcri ed edicole funerarie nei cimiteri cittadini del Comune di Como.

Articolo 41 (Fiori e piante ornamentali)

1. All'interno del perimetro di concessione o dell'area assegnata, è consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali nane che al loro massimo sviluppo non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia.
2. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o depositi.
3. Se le condizioni e gli ingombri della tomba lo consentono, è anche possibile collocare piccoli arbusti ed essenze purché di altezza non superiori ai 2,00 mt. dal piano di campagna dei vialetti adiacenti la tomba, e a condizione che le essenze non invadano con la chioma le tombe adiacenti e i vialetti. Sono vietate essenze destinate a divenire alberi ad alto fusto; nel caso in cui le essenze siano a foglia caduca i concessionari dovranno rimuovere le foglie non solamente dalla propria tomba ma anche dalle tombe adiacenti e dal vialetto perimetrale. Nel caso in cui le essenze superino l'altezza di 2,00 mt. dal piano di campagna dei vialetti adiacenti, il personale affiggerà dei cartelli sulla tomba stessa invitando i concessionari ad intervenire per ridimensionare le essenze stesse entro 60 giorni; nel caso in cui siano rintracciabili i concessionari si provvederà anche ad intimare loro a provvedere nei medesimi termini. In caso di inerzia da parte dei concessionari il Comune potrà provvedere al taglio delle essenze vegetali.
4. In qualunque caso, fiori e piante ornamentali devono essere collocati in vaso o fioriera.

Articolo 42 (Materiali ornamentali)

1. È consentito collocare sulle sepolture piccoli oggetti di carattere ornamentale, purché non rechino intralcio alle sepolture limitrofe o alla collettività e siano consoni al carattere del luogo. Qualora tali oggetti non rispettino i criteri di cui sopra, saranno rimossi e smaltiti senza necessità di comunicazione o avviso alcuno.
2. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba e segni funebri in genere, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti

allo scopo per il quale vennero collocate.

3. Il Comune provvederà, senza necessità di alcuna comunicazione o avviso, al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi o risultino tenuti con incuria.

4. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 2 vengono adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, oppure previa affissione di appositi cartelli sulla tomba per un periodo di giorni 60.

TITOLO V – SEPOLTURE E CONCESSIONI

Capo I – Disposizioni relative alle sepolture e alle concessioni

Articolo 43 (Sepolture private)

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato vano per conservazione di cassette di resti ossei e urne cinerarie.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti/acquisiti dal Comune riguardano:

a) loculi in colombari epigei ed ipogei, tumuli individuali ipogei in campi a terra per fereetri o cassette resti ossei o urne cinerarie, ossarietti e loculi ossario in genere, nicchie per urne cinerarie, e simili;

b) sepolture per famiglie e collettività (celle, edicole, sepolcri) epigee ed ipogee.

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone secondo tariffa definita dalla Giunta Comunale.

6. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7. Per quanto non previsto dal presente Regolamento vale quanto stabilito dal Capo V del regolamento regionale e dal Capo XVIII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e ss.mm.ii.

Articolo 44 (Concessione)

1. La concessione, avente natura di concessione-contratto, deve risultare da apposito atto scritto da sottoscrivere fra il Comune ed il Concessionario.

2. La concessione di sepoltura consiste nel diritto di usare una porzione di suolo o di manufatto cimiteriale.

3. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'oggetto della concessione, le clausole e le condizioni che regolano il rapporto concessorio.

4. Prima della sottoscrizione della concessione-contratto, il Concessionario deve versare:

a) l'importo della concessione in conformità al corrispettivo previsto;

- b) l'importo delle spese e dei diritti contrattuali.
5. Le concessioni saranno soggette a registrazione nei casi previsti dalla normativa vigente all'atto della sottoscrizione.

Articolo 45 (Disposizioni generali sulla durata delle concessioni)

1. Le concessioni preordinate alle sepolture, sono sempre temporanee, contrastando la natura demaniale dei cimiteri con qualsivoglia regime di perpetuità.
2. La durata massima delle concessioni viene fissata negli articoli seguenti.
3. In ogni caso, quando all'atto della tumulazione del feretro risulti una durata residua della concessione inferiore a 20 anni, la scadenza della concessione dovrà intendersi prorogata fino alla scadenza del ventennio dalla tumulazione. All'atto della richiesta di sepoltura, il Concessionario o gli aventi titolo dovranno quindi corrispondere la quota frazionale della tariffa vigente in quel momento, a copertura del periodo di proroga al fine di garantire la durata minima di tumulazione di anni 20.

Articolo 46 (Concessioni di colombari, ossari, cinerari, "tombette")

1. La durata massima delle concessioni in oggetto viene di seguito indicata:
 - a) colombari, anni 30, rinnovabili;
 - b) ossari individuali per la raccolta di resti mortali, anni 60, rinnovabili;
 - c) cinerari per la raccolta delle ceneri derivanti da cremazione, anni 60, rinnovabili;
 - d) tumulazioni in campo a terra con vasca in cemento interrata ("tombetta"), anni 30, rinnovabili; per tali tipologie di sepolture è inoltre consentita la realizzazione di un monumento unico per l'ornamento di sepolture contigue. Il requisito della contiguità deve essere soddisfatto con riferimento al lato più lungo della sepoltura.

Articolo 47 (Durata delle concessioni aventi ad oggetto "tombe di famiglia")

1. Sono indicate come "tombe di famiglia" le edicole, le celle e i sepolcri.
2. Le edicole sono cappelle edificate fuori terra dai privati a seguito di concessione d'uso del suolo demaniale, strutturalmente assimilabile ad un diritto di superficie.
3. Le celle sono tombe di famiglia che constano in manufatti edificati dal Comune in adiacenza l'uno all'altro, con sepolture ipogee, che al Cimitero Monumentale normalmente sono posti sotto i portici.
4. I sepolcri sono manufatti di dimensioni normalmente inferiori, posti davanti alle cappelle, costituite da vani posti sotto il pavimento, accessibili mediante botole.
5. Per le edicole (concessione dell'area per l'edificazione o direttamente del manufatto, se già edificate), le celle e i sepolcri, la durata della concessione è fissata in anni 60, salvo rinnovo; il predetto termine decorre dalla data di sottoscrizione della concessione-contratto.
6. Trascorso il termine portato dalla concessione originaria o rinnovata, l'area concessa ritorna nella piena disponibilità del Comune e i manufatti insistenti su detta area restano acquisiti al Comune a titolo originario. Il Comune, a proprie spese, farà raccogliere i resti nell'ossario comune.
7. Resta possibile per gli aventi titolo richiedere il rinnovo della concessione anche se quest'ultima risulti scaduta, purché il Comune non abbia già posto in essere le attività di estumulazione necessarie per il riutilizzo della sepoltura oggetto della concessione.

Articolo 48 (Durata delle concessioni aventi ad oggetto sistemi di tumulazione ipogei a

due o più posti)

1. Le concessioni di cui al presente articolo saranno rinnovabili, per tutti i posti salma presenti, e alle medesime condizioni della concessione originaria, fino al termine ultimo del 09/02/2025.

2. A decorrere dal 2025, le concessioni in oggetto saranno rinnovabili per un solo posto salma nei termini indicati al precedente art. 46. Per gli altri posti salma eventualmente occupati, dopo il 2025, sarà applicata la tariffa così determinata: tariffa annua applicata per la conservazione dei resti mortali, moltiplicata per il numero di anni residui fino alla scadenza della concessione.

Articolo 49 (Corrispettivo delle concessioni)

1. I corrispettivi delle concessioni sono definiti con deliberazione di Giunta Comunale, sulla base dei criteri generali di seguito indicati:

- a) dimensione dell'area di insidenza della sepoltura (per edicola funeraria);
- b) numero di posti disponibili (per tombe di famiglia, celle, sepolcri);
- c) collocazione (per loculi/ossari in base alla fila di collocamento).

2. Nei soli casi di rinnovo della concessione per "*tombe di famiglia*", è consentito accordare al Concessionario che ne faccia formale richiesta una dilazione nel pagamento del corrispettivo previsto alle seguenti condizioni:

- a) versamento prima della stipula della concessione di un importo pari ad 1/5 della somma dovuta;
- b) impegno a versare la somma residua in 4 rate semestrali di pari importo;
- c) prestazione di idonea polizza fideiussoria bancaria a garanzia del residuo debito; la polizza dovrà avere le caratteristiche di seguito indicate:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 commi 2 e 3 del codice civile;
 - l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Comune (a mezzo raccomandata a.r. o notifica a mezzo Messo Comunale o PEC).

Articolo 50 (Cambio di sepoltura)

1. Il cambio di sepoltura, nell'ambito di ciascun Cimitero, o da un Cimitero all'altro del Comune, può essere disposto, quando ciò venga richiesto dagli eredi o aventi diritto dei defunti, per collocarne la salma in diversa tomba o in un colombario adiacente.

2. Il cambio di sepoltura comporta la sottoscrizione di una nuova concessione-contratto e il pagamento del corrispettivo previsto per la nuova concessione.

3. Nulla sarà dovuto all'utente che richieda il cambio di sepoltura entro i primi cinque anni dalla sottoscrizione della concessione-contratto qualunque sia la motivazione della richiesta di cambio della sepoltura; l'utente che richieda il cambio di sepoltura dopo il quinto anno ha diritto al rimborso del corrispettivo di concessione versato per la precedente sepoltura, dedotto il 10% per ogni anno di occupazione di quest'ultima.

4. In tutti i casi, salvo quanto previsto ai commi precedenti, ogni altra spesa inerente e conseguente al cambio di sepoltura o alla traslazione della salma sono sempre a carico del richiedente.

Articolo 51 (Modalità di concessione)

1. La sepoltura individuale privata di cui al comma 4, lettera a) dell'art. 43, può concedersi solo in presenza:
 - del feretro o urna cineraria per i loculi colombari;
 - della cassetta con resti ossei, dell'urna cineraria, per loculi-ossari, per nicchie cinerarie o equiparati.
2. Per le tipologie di sepoltura mediante tumulazione in loculi di colombari epigei o ipogei, nonché in tumuli ipogei in campi a terra è possibile tumulare, indipendentemente dalla presenza del feretro ma subordinatamente alla presenza di un'urna cineraria, e comunque in relazione alla capienza della sepoltura, una o più cassette di resti ossei, ulteriori urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
3. È consentita l'assegnazione di sepoltura individuale privata di cui al comma 4, lettera a) dell'articolo 43 anche non in presenza di feretro o urna cineraria per i residenti con più di 75 anni, in applicazione della deroga consentita dal comma 2 dell'articolo 25 del regolamento regionale, in vista del futuro affiancamento al coniuge o al parente di primo grado del defunto.
4. Il Concessionario, in caso di particolari situazioni familiari motivate, può rinunciare alla prenotazione della sepoltura adiacente a quella del congiunto premorto in favore di altro congiunto di primo grado in caso di decesso di questi.
5. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente:
 - a) retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
 - b) trasferita agli eredi per successione legittima o testamentaria.
6. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai commi 2, 3 e 4 lettera b) dell'articolo 43, è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano cimiteriale.
7. La concessione di sepoltura non può essere fatta a persona o ad ente che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto ed è condizione per pronunciarne la decadenza.

Articolo 52 (Uso delle sepolture private)

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato:
 - a) all'originario Concessionario della sepoltura;
 - b) al coniuge, ai conviventi more uxorio, a tutti gli ascendenti paterni e materni del Concessionario stesso e a tutti i suoi discendenti in linea retta e rispettivi coniugi o conviventi;
 - c) a coloro che sono stati indicati come beneficiari in sede di sottoscrizione della concessione-contratto.
2. Con dichiarazione di atto notorio fatta da un avente diritto, vengono individuati tutti gli altri aventi diritto.
3. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazione senza scopo di lucro o ad ente morale è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario alla data del decesso, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
4. Il diritto d'uso del sepolcro può essere limitato dall'originale Concessionario alle persone della famiglia da lui individuate.
5. L'estensione della sepoltura nei casi di benemerenzza deve avvenire previo assenso scritto di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro.

6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

7. Con la concessione si conferisce ai privati o agli enti il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile per atti tra vivi o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza della concessione.

8. Il Concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 53 (Doveri del Concessionario)

1. La concessione comporta l'accettazione e l'osservanza delle norme del presente Regolamento e delle successive modifiche che dovessero essere apportate allo stesso, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e delle condizioni che dovessero essere poste in sede di approvazione dei progetti per l'edificazione delle tombe.

2. Durante il periodo di concessione, il Concessionario, e suoi aventi causa, sono tenuti a curare la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, delle tombe, in modo che le stesse siano sempre in condizione di sicurezza nonché di decoro compatibile con il luogo sacro.

3. Per le sepolture realizzate da privati per le quali non risulti al Comune l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che rivendichino titoli di proprietà dei manufatti, una volta riconosciuti dal Comune.

4. Eventuali modifiche dei manufatti, dovranno essere previamente approvate dagli Uffici e dagli Enti competenti, compresa la Soprintendenza, laddove necessario.

5. I concessionari sono altresì responsabili per i danni patiti a qualsiasi titolo da terzi, a causa della mancata o insufficiente manutenzione delle tombe.

Articolo 54 (Costruzione delle opere – Termini)

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'articolo 43, commi 2 e 3, impegnano il Concessionario alla sollecita presentazione del progetto.

2. Il Concessionario dovrà comunque iniziare i lavori di costruzione entro 6 mesi dalla sottoscrizione della concessione-contratto, previo ottenimento del relativo titolo edilizio, e dovrà ultimare la costruzione entro 12 mesi dalla data di inizio dei lavori, salvo la concessione di proroghe giustificate, della durata di massimo 12 mesi.

3. Qualora il Concessionario non rispettasse i termini sopra prescritti, senza una valida giustificazione, il Comune notificherà al Concessionario una diffida con la quale assegnerà un termine per rimuovere l'inadempimento, dopo di che, ove il Concessionario medesimo non ottempererà, emetterà provvedimento di decadenza, salvi i danni diretti e indiretti che dovessero emergere per il Comune, comprese le spese per eventuali rimessioni in pristino stato.

4. A seguito della pronuncia di decadenza il Comune, a titolo di penale per il mancato rispetto degli obblighi portati in concessione in ordine alla edificazione del manufatto, tratterà in ogni caso una somma pari al 25% del corrispettivo versato, oltre alle spese per eventuali rimessioni in pristino stato, restituendo il rimanente al Concessionario.

Articolo 55 (Subentro nella concessione - Estinzione)

1. Uno o più concessionari possono dichiarare al Comune la loro rinuncia personale o per sé

e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

2. In caso di decesso del Concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 52 sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

3. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Comune esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 52, che assumono la qualità di concessionari.

4. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo discrezionalmente tra i Concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti alla concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuta la tariffa definita dalla Giunta Comunale.

5. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che sia stato provveduto, il Comune invita a provvedere gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, o eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per 3 mesi, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 6 mesi decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.

6. Trascorso il termine complessivo di 36 mesi dalla data di decesso del Concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, si determinano le condizioni per la pronuncia da parte del Comune della decadenza della concessione.

7. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 52, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione duratura della sepoltura.

8. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura nella concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e conseguentemente alla decadenza della concessione.

Capo II – Rinunce

Articolo 56 (Rinuncia a concessione)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione quando la sepoltura non sia stata occupata da cadavere, esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo, ceneri, ossa o, pur essendo stata occupata, tali spoglie mortali siano trasferite in altra sede.

2. In caso di accettazione della rinuncia, non spetta alcun rimborso al Concessionario o agli aventi titolo alla concessione.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Articolo 57 (Rinuncia a concessione di aree libere)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da spoglie mortali.
2. Nei predetti casi spetta agli aventi titolo rinuncianti il rimborso di una somma pari al 75% del canone per la durata residua della concessione.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Articolo 58 (Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'articolo 43, comma 2, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il Concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri od ossa.
2. In tali casi spetta al Concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma pari al 50% del canone per la durata residua della concessione.
3. Nulla è dovuto ai concessionari per le opere edificate sull'area, salva comunque la possibilità per il Comune di richiedere la rimessione in pristino stato al rinunciante.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Capo III – Revoca, decadenza, estinzione

Articolo 59 (Revoca)

1. È facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione tra quelle elencate al comma 4 dell'articolo 25 del regolamento regionale e ss.mm.ii.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico dello stesso le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova o ad un deposito provvisorio in attesa della realizzazione della nuova tomba.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà dar notizia al Concessionario ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo pretorio e presso il cimitero per la durata di 90 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del Concessionario.

Articolo 60 (Decadenza)

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto al comma 6 dell'articolo 51;
 - c) quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 53;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 54, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando non sia stato provveduto al subentro nella intestazione della concessione a termini dell'articolo 55 o vi sia l'estinzione della famiglia;
 - f) quando vi sia grave inadempimento agli obblighi previsti nella concessione-contratto.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c) e f) di cui sopra, è adottata previa diffida al Concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio e a quello del cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza avviene con determinazione dirigenziale e il relativo procedimento è avviato entro 60 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Articolo 61 (Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza)

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui deriva, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.
2. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione del feretro, del contenitore di esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo, dell'urna cineraria, della cassetta resti ossei, rispettivamente in inumazione, cinerario comune, ossario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
3. Dopodiché, il Comune dispone per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune stesso.

Articolo 62 (Estinzione)

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nella concessione-contratto, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 26 del regolamento regionale.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione del feretro, del contenitore di esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo, dell'urna cineraria, della cassetta resti ossei, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nel cinerario comune o nell'ossario comune.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 63 (Efficacia delle disposizioni del Regolamento)

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, con riferimento anche alla disciplina, prevista dal precedente regolamento, della intangibilità che, come detto, viene meno con l'entrata in vigore del presente Regolamento; resta ferma la durata fissata nelle

concessioni vigenti, ferma restando la temporaneità delle stesse e con esclusione della perpetuità, come meglio detto al precedente art. 45 comma 1.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 36 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di che trattasi.

Articolo 64 (Cautele)

1. L'avente titolo che domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, ecc. o la costruzione di edicole, monumenti, ecc., agisce in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti aventi titolo o titolari di diritti, rimanendo estraneo il Comune da ogni diverso accordo dei soggetti titolari.

2. Le controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando estraneo il Comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto al sorgere della controversia fino alla definitività della sua risoluzione (a mezzo accordo tra le parti o sentenza del Giudice competente), salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, il Comune estraneo all'azione che ne consegue.

3. Le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi.

Articolo 65 (Regolarizzazione situazioni pregresse)

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, per le quali non risulti essere stata sottoscritta la relativa concessione-contratto o tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*", quale presunzione "*iuris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso.

2. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto è presentata dall'interessato unitamente alla documentazione atta a provarlo.

3. Valutata la documentazione prodotta dall'interessato, con determinazione dirigenziale viene o meno riconosciuta la sussistenza del diritto d'uso.

4. Il predetto provvedimento dirigenziale viene comunicato ai richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e viene conservato in copia tra gli atti relativi alla concessione.